

FASC 1086
VIII

CORNI LAUTERI



Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana
www.regione.sicilia.it/beniculturali

Partita Iva 02711070827
Codice Fiscale 80012000826

Servizio Soprintendenza per i
Beni Culturali e Ambientali
di Siracusa

Il SOPRINTENDENTE

Piazza Duomo, 14 - 96100 Siracusa
tel. 0931.4508111 - fax 0931.42205
soprisr@regione.sicilia.it
www.regione.sicilia.it/beniculturali/soprisr

Città Siracusa Prot. n. 15118 del 20 SET. 2011
Allegati n.

Rif. Nota Prot. n. _____ del _____

Oggetto: Richiesta parere ex art. 146 D.Lgs. 42/04 sul progetto edilizio in comparto di intervento edificatorio ex art. 2 L. R. 71/78.

Ditta A.M. Group S.r.l.
Viale Teracati 158/b - SIRACUSA

Al Comune di SIRACUSA
13 Settore Servizio Edilia Privata
Via Brenta, 81 - SIRACUSA

Alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di SIRACUSA

E p.c. Assessorato Regionale BB.CC. e I.S.
Dipartimento BB.CC. e I.S.
Servizio Tutela ed Acquisizioni
Via delle Croci, 8 - PALERMO

Facendo seguito alla nota al prot. 13337 del 09.08.2011 con cui il Sig. Giuseppe Frontino nella qualità di legale rappresentante della Ditta A.M. Group S.r.l., congiuntamente agli Avv.ti Mario Fiaccavento, Giuseppe Calafiore e Carola Pavano, riscontra il preavviso di parere negativo ex art. 10 bis L.241/90 e ss.mm. e ii. trasmesso da questo Ufficio con nota prot.n. 12107 del 18.07.2011,

premessi che:

- con nota al prot. 9597 del 08.06.2011 la Ditta in indirizzo avanzava al Servizio Soprintendenza BB.CC.AA. di Siracusa richiesta di parere di competenza per il progetto in oggetto;
- esaminati gli elaborati progettuali, visti agli atti d'Ufficio, rilevato che l'area su cui ricade il progetto risulta sottoposta a formale provvedimento di vincolo archeologico ex art. 21 L. 1089/39 (oggi art. 45 D.Lgs. 42/04) giusto D.M. del 15 dicembre 1959 convalidato con D.P.R.S. 1832/Sg del 07.03.1966, atteso che il vincolo al fine di conservare "le condizioni di ambiente e le attuali destinazioni di verde agricolo" prescrive che "è vietato qualsiasi lavoro che esuli dalla ordinaria conduzione del fondo e dalle normali opere di trasformazione agricola eventualmente necessarie";
- il progetto di che trattasi risulta incompatibile con le prescrizioni del vincolo e pertanto questo Ufficio ha comunicato il preavviso di parere negativo ex art. 10 bis L. 241/90 e ss.e.ii.;

preso atto delle osservazioni avanzate dalla Ditta e in merito alle stesse **ritenuto che:**

- il vincolo imposto con D.M. del 15 dicembre 1959 convalidato con D.P.R.S. 1832 del 07.03.1966 è

Responsabile procedimento			(se non compilato il responsabile è il dirigente preposto alla struttura organizzativa)		
Stanza	Piano	Tel.	Durata procedimento	(ove non previsto da leggi o regolamenti è di 30 giorni)	
Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) - urpxxxxx@regione.sicilia.it -			Responsabile: nome cognome		
Stanza	Piano	Tel.	Orario e giorni ricevimento		

87

af

ce

tuttora vigente, con piena efficacia delle prescrizioni contenute nello stesso;

- il voto espresso in sede di CRU durante la fase di approvazione dello strumento urbanistico di Siracusa, pur espresso anche dal Soprintendente, non è idoneo a travolgere le prescrizioni di vincolo archeologico imposto sull'area ex art. 21 L. 1089/39 (oggi art. 45 D.Lgs 42/04) con D.M. 15.12.1959 convalidato con D.P.R.S. 1832 del 07.03.1966 e regolarmente trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari;
- il Soprintendente non è legittimato a superare con propria autonoma decisione le prescrizioni di un vincolo archeologico vigente, essendo la procedura di revisione normata ex art. 128 D.Lgs. 42/04 e ss.mm. e ii.;
- la modifica di un vincolo può avvenire solo a seguito di emissione di apposito Decreto Dirigenziale da parte del Superiore Assessorato e non con mero atto autorizzativo del Soprintendente;
- l'art. 21 della L. 1089/39 (sostituito in continuità dall'art. 45 del D.Lgs. 42/04) disponeva: "*Il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo la integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro. **L'esercizio di tale facoltà è indipendente dalla applicazione dei regolamenti edilizi o dalla esecuzione di piani regolatori***". Pertanto nessuno strumento urbanistico sopravvenuto e incompatibile con un vincolo indiretto è in grado di travolgere le prescrizioni e le limitazioni allo *jus aedificandi* che da tale vincolo discendono;
- non è pertinente il richiamo alla sentenza del TAR 436/91 in quanto riferita al caso specifico del ricorso proposto dalla Ditta Open Land s.r.l. contro il provvedimento del 20 maggio 1986 con cui la Soprintendenza BB.CC.AA. aveva denegato il nulla-osta alla richiesta di sanatoria per immobili abusivamente realizzati in area contigua – ma diversa - da quella di che trattasi. Le sentenza, inoltre, censura il difetto di motivazione dell'atto impugnato, non entrando nel merito della disposizione del vincolo archeologico tuttora vigente;
- analoghe considerazioni merita l'esito del ricorso gerarchico definito con D.A. 29.04. 1998 laddove, nel penultimo "considerato", si fa chiaro riferimento ad opere realizzate prima dell'entrata in vigore del vincolo paesaggistico;
- gli atti autorizzativi citati nella nota che si riscontra si riferiscono ad opere ricadenti su terreni e immobili della Ditta Open Land s.r.l. sanati a seguito della citata sentenza TAR 436/01 e non possono costituire precedente per l'area di che trattasi su cui ricade il nuovo progetto; si rappresenta, inoltre, che essi autorizzano interventi sugli immobili sanati e sempre ritenuti compatibili con le prescrizioni del vincolo (pavimentazione in pietra, sistemazione di strada di accesso, realizzazione di strutture temporanee e precarie, ecc.);
- quanto alla richiamata "disparità di trattamento" rispetto alle ditte Dionigiana e Atlas, si rappresenta che le suddette Ditte avevano presentato, al pari della A.M. Group, progetto relativo alla costruzione di villette su area vincolata con diverso decreto di vincolo archeologico giusto D.M. del 29.12.1954 convalidato con D.P.R.S. 1873/Sg del 07.03. 1966 il quale non conteneva le prescrizioni restrittive dello *jus aedificandi* previste dal vincolo imposto sui terreni della A.M. Group. Tuttavia, l'ex Servizio Beni Archeologici aveva negato il nulla osta alle costruzioni, esattamente come nel caso di che trattasi, con nota prot. 415 del 05.02.2003. Successivamente, le Ditte Dionigiana e Atlas s.r.l. hanno richiesto all'ex Servizio Beni Archeologici la revisione del vincolo ex art. 128 D.Lgs. 42/04. Dopo un lungo *iter*, che ha avuto inizio nel 2006, e solo a seguito di puntuali verifiche sul terreno attraverso l'esecuzione di scavi archeologici esaustivi, accertata l'inesistenza di manufatti di interesse

archeologico su parte delle proprietà delle Ditte Dionigiana e Atlas, l'ex Servizio Beni Archeologici ha avanzato al superiore Assessorato la proposta di revisione vincolo che, alla luce dei nuovi elementi emersi dagli esiti negativi delle indagini archeologiche, individuava una porzione dell'area precedentemente vincolata limitandone la tutela ad un vincolo archeologico indiretto ex art. 45 D.Lgs. 42/04 con specifiche prescrizioni volte a salvaguardare le condizioni di decoro e prospettiva delle ulteriori aree rimaste tutelate ex art. 1 e 3 del D.M. del 29.12.1954. A tale proposta è seguita pertanto l'emissione del D.D.S. 175 del 14.02.2011. Per quanto sopra, appare di tutta evidenza come la vicenda richiamata sia del tutto diversa da quella della A.M. Group s.r.l, riferendosi non ad una procedura autorizzativa bensì a un procedimento di revisione vincolo previsto dalla normativa vigente. Si ribadisce che l'Ufficio, non ritenendo compatibile il progetto con le prescrizioni del vincolo all'epoca vigente, giustamente e allo stesso modo che nei confronti della A.M. Group si è comportando negando il NO al progetto presentato in vigore del D.M. del 29.12.1954 che, si sottolinea, non conteneva le prescrizioni ben più restrittive del vincolo vigente sui terreni di proprietà A.M. Group s.r.l.. L'affermata "disparità di trattamento" appare di tutta evidenza strumentalmente richiamata, evidenziandosi, al contrario, le procedure lineari e corrette sempre seguite dall'Ufficio in osservanza della normativa vigente e nel pieno rispetto delle prescrizioni dei vincoli vigenti.

Per quanto sopra,

- atteso che il contenuto del vincolo vigente rende impossibile le attività di nuova edificazione come da progetto;
- ritenuto il grave pregiudizio che il nuovo progetto, così come formulato, arrecherebbe alle condizioni di ambiente, stravolgendo la natura dei luoghi ed annullando la possibilità di apprezzare il naturale declivio dell'area nonché il rapporto spaziale del pianoro dell'Epipoli con le Mura Dionigiane che lo racchiudono, comportando altresì la distruzione delle residue tracce di latomie antiche visibili sull'area;
- considerato, altresì, il valore non solo archeologico e paesaggistico dell'area, ma anche storico, politico, militare, di un sito in cui affondano le radici della storia e della identità siracusana, atteso che il pianoro dell'Epipoli fu il teatro di operazioni militari fin dall'ultimo quarto del V sec. a.C. durante la guerra fra Ateniesi e Siracusani, come narrato dallo storico greco Tucidide, che del toponimo Epipoli dà pure la definizione: " *il luogo è elevato e declive fino alla città e visibile fin nell'interno ed è chiamato Epipoli dai Siracusani per il fatto che sovrasta il restante territorio*" (Tucidide VI, 92, 2);
- ritenuto che la realizzazione del progetto pregiudicherebbe la salvaguardia di un prevalente interesse pubblico comportando la distruzione di una millenaria testimonianza del paesaggio, dell'archeologia e della storia della città di Siracusa, dichiarata patrimonio dell'Umanità e inserita nella World Heritage List dal 2005;
- visto il parere reso dall'Avvocatura dello Stato con nota al prot. 10578 del 22.06.2011, ai sensi degli artt. 21 e 142 del D.lgs. 42/04 e ss.mm. e ii.,

non si concede nulla-osta per il progetto in oggetto.

La Ditta potrà riformulare nuovi progetti che tengano conto delle prescrizioni del vincolo e delle esigenze di tutela sopra rappresentate.

Il Dirigente responsabile U.O.VII Beni P

(Dott.ssa Alessandra Trigilia)



Il Dirigente responsabile U.O.VIII Beni Archeologici

(Dott.ssa Rosa Lanteri)



IL SOPRINTENDENTE
(Dott.ssa Concetta Ciurcina)

